

Taranto, 26 settembre 2009
Convegno

“Le diossine a Taranto tra ambiente e salute”

*Diossine: dalle omissioni dello
Stato Italiano all'implementazione
della strategia europea*

Diapositive del prof. Alessandro Marescotti

in rappresentanza di

Altamarea contro l'inquinamento
coordinamento tarantino di associazioni

Le domande che ci poniamo

Come è potuto accadere che il rischio diossina a Taranto non sia stato comunicato all'opinione pubblica dallo Stato Italiano?

Come è stato possibile che lo Stato Italiano sia venuto meno ai suoi obblighi dal 2001 al 2007?

Una responsabilità oggettiva dello Stato Italiano per **omissioni** di informazione e di tutela

- Lo Stato Italiano aveva degli obblighi di informazione verso la popolazione?
- **E verso gli allevatori?**
- E verso i sindaci che dovevano interdire le aree di pascolo a rischio?
- Il “caso diossina” ha similitudini con il caso “uranio impoverito” per omissioni di informazione e di tutela dei militari da parte dello Stato Italiano.

Un obbligo di risarcimento dello Stato Italiano per **concorso in colpa**

- Gli allevatori che stanno subendo un danno con l'abbattimento delle pecore e delle capre contaminate da diossina lo stanno subendo non solo per colpa di chi ha inquinato ma anche **per colpa di quelle istituzioni che non hanno informato e non hanno tutelato, pur in presenza di una dettagliata comunicazione della Commissione Europea che dal 2001 invitava ad intervenire.**
- Lo Stato italiano deve risarcire in quanto è venuto meno a propri doveri di informazione e di tutela, fermo restando il fatto che
 - deve essere individuato chi ha inquinato
 - chi inquina paga.

Diossina: perché lo Stato italiano non ha informato?

2001

La Commissione Europea invia ai parlamentari europei una importante comunicazione in cui si legge che *“l'esposizione a diossine e a PCB diossino-simili supera la dose tollerabile settimanale (TWI Tolerable Weekly Intake) e la dose tollerabile giornaliera (TDI Tolerable Daily Intake) in parte considerevole della popolazione europea”*.

Eppure la Commissione Europea è stata chiara e esplicita nel **segnalare il pericolo diossine** all'Italia

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
17.11.2001

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

“Strategia comunitaria sulle diossine, i furani e i
bifenili policlorurati” (2001/C 322/02)

La comunicazione evidenzia: **sinterizzazione “fonte principale”**

Scrive la Commissione Europea: **“La sinterizzazione dei minerali ferrosi potrebbe diventare in futuro la fonte principale di emissioni industriali”** (p. 8)

- Lo Stato italiano disponeva già dal 2001 delle stime Ilva circa i rilevanti quantitativi di diossina emessi dall'impianto di sinterizzazione (71,4 grammi/anno inseriti nel registro Ines 2002).
- Aveva lo Stato italiano il dovere di intervenire?

La **responsabilità oggettiva** dello Stato Italiano: omissione di informazione del pubblico

- La Commissione Europea afferma che occorre “informare l'opinione pubblica” anche per “consentire un'autoidentificazione dei gruppi a rischio” (p.6).
- **Ma lo Stato Italiano non fa nulla di tutto ciò.**
- Ed espone la popolazione ignara ad un rischio importante in quanto “l'esposizione accidentale o dovuta a motivi professionali (in particolare alla TCDD) è stata correlata a varie forme tumorali e in generale ad una maggiore incidenza di neoplasie” (p. 3)

“Coinvolgere l'opinione pubblica” e “comunicare il rischio”

- La Commissione Europea sottolineava nel 2001 l'esigenza di sensibilizzare l'opinione pubblica con **“informazioni affidabili, accurate, chiare e comprensibili”** con **“una adeguata strategia di comunicazione del rischio in riferimento alle diossine e ai composti affini”**.
- Specifica inoltre : **“Non basta semplicemente informare l'opinione pubblica: occorre anche coinvolgerla affinché contribuisca in modo attivo alla prevenzione delle emissioni di sostanze contaminanti nell'ambiente”** (p.11).

L'«educazione» dell'opinione pubblica

- La Commissione Europea sollecita una strategia di “educazione dell'opinione pubblica” (p.10) per renderla partecipe nella strategia di riduzione delle diossine. Questo nel 2001.
- Ma a Taranto fino al 2005 non si sospettava assolutamente che ci fosse un “problema diossina”. L'ex procuratore della Repubblica Petrucci al suo insediamento nel 2000 avvertì di “omissioni penalmente perseguibili”.
- L'informazione al pubblico della presenza di diossina a Taranto è stata data nel 2005 da PeaceLink con un comunicato stampa.

Il ruolo del movimento ambientalista nell'informazione al pubblico

22/4/2005 PeaceLink: “A Taranto l'8,8% della diossina europea. Non esiste in città alcun sistema di monitoraggio dell'inquinamento da diossina”.

18/07/2006 PeaceLink: "Taranto è la Seveso del Sud ma i cittadini non lo sanno".

Fonte: Agenzia Stampa Redattore Sociale

Ambientalisti chiedono il monitoraggio diossina e coinvolgimento alla Provincia

*"A Taranto è stato rilevato da un registro europeo dell'inquinamento (l'European Pollutant Emission Register) l'8,8% di tutta la diossina" e che "tale sostanza cancerogena sfugge attualmente ad ogni controllo". Le centraline di monitoraggio ambientale a Taranto non sono in grado di rilevare la diossina e per di più non sono poste nell'area industriale. Legambiente, PeaceLink, Taranto Sociale e Wwf cercano in questo modo di fare delle "proposte concrete" e, richiamando esplicitamente la Convenzione di Aarhus, **chiedono di essere coinvolte nel gruppo di lavoro istituito dalla Provincia** lo scorso 13 luglio. Tale gruppo è formato da due componenti per ogni ente coinvolto, ossia Comune, Arpa, Asl, oltre che la stessa Provincia ma non sono contemplate le associazioni ambientaliste.*

Agenzia stampa Redattore Sociale 18/7/2006

Anche grazie a questa pressione si arriverà all'**acquisto dello spettrometro di massa ad alta risoluzione per l'analisi delle diossine da parte della Provincia di Taranto.**

“Pressione ambientale fortissima”

*A Taranto il 30,6% di tutta la diossina italiana. Il direttore dell'Arpa Puglia, **Giorgio Assennato**, conferma l'SOS lanciato dalle associazioni ambientaliste tarantine. "La pressione ambientale è fortissima, come non c'è in nessun'altra provincia in Italia".*

Fonte: Agenzia stampa Redattore Sociale 05/09/2006

2007, l'anno della svolta

- L'Espresso mette la diossina di Taranto in copertina: “Il pozzo dei veleni”
- Dossier di PeaceLink: diossina al 90,3%
- Partono i **primi monitoraggi Arpa** sul camino E312 dell'Ilva
- **Legambiente chiede una legge regionale** antidiossina sul modello Friuli Venezia Giulia

2008: l'anno della Legge

- Il formaggio alla diossina: PeaceLink presenta le analisi. Da menzionare le analisi di TarantoViva (sangue) e Bambini contro l'inquinamento (latte materno).
- Entra in funzione il laboratorio diossine a Taranto (diretto dal dott. Vittorio Esposito)
- Manifestazione antinquinamento di **20 mila cittadini** a Taranto (Altamarea 28 novembre 2008)
- Viene varata la legge antidiossina (16 dicembre 2008)
- Contaminazione confermata: vengono abbattute 1200 pecore e capre “alla diossina”

2009: l'anno dell'urea. E del campionamento in continuo?

L'articolo 3 della legge del 16 dicembre 2008 prevede:

“Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, i gestori di impianti di cui all'articolo 1, già esistenti e in esercizio, devono elaborare un piano per il campionamento in continuo dei gas di scarico e presentarlo all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Puglia (ARPA Puglia) per la relativa validazione e definizione di idonea tempistica per l'adozione dello stesso. Gli oneri connessi all'esecuzione del predetto piano sono a totale carico dei soggetti gestori”.

Sarà obiettivo prioritario della manifestazione di Altamarea del 28 novembre prossimo.

2010: l'anno degli obiettivi più avanzati

- Centro di eccellenza (“Centro ambiente e salute”) che raccolga in un'unica sede ricercatori e operatori della sanità pubblica e dell'ambiente e sia in grado di offrire risposte tempestive, qualificate ed efficaci alla popolazione.
- Applicazione del limite di 0,4 nanogrammi/mc per la diossina derivante da emissioni convogliate.
- Applicazione di un'AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) che fissi un tetto annuo “a decrescere” di emissioni complessive in grammi/anno e limiti per le emissioni diffuse di diossina (es. polveri degli elettrofiltri) da misurare con un sistema di deposimetri nell'ambito del PMC (Piano di Monitoraggio e Controllo).

Un **obiettivo nazionale** antidiossina

**Cancellare il limite abnorme di 10000 nanogrammi
a metro cubo in concentrazione totale**

Tale valore che rimane in vigore in Italia per

Centrali a combustibili solidi (carbone)

Centrali a combustibili liquidi o gassosi

Impianti di essiccazione

Motori a combustione interna

Turbine a gas

Cementerie

Cokerie

etc

Paradossi

Il Protocollo di Aarhus (legge 125 del 6 marzo 2006, pubblicata su G.U. 29 marzo 2006) è infatti diventato legge dello Stato Italiano *prima* del Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152 del 3 aprile 2006, pubblicata su G.U. 14 aprile 2006).

Perché quindi il Codice dell'Ambiente **non ha recepito i valori minimi di diossine consentiti con le migliori tecnologie sanciti dal Protocollo di Aarhus che era stato approvato un mese prima?**

Governo e legge delega

La legge delega del Codice dell'Ambiente (è un decreto legislativo) si proponeva anche di armonizzare la legge nazionale e con le norme europee. Ciò viene prescritto nell'articolo 1 comma 8 in base al quale le norme del redigendo decreto “si conformano, nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie, ai seguenti principi e criteri direttivi generali”: fra essi spicca (articolo 1 comma 8 lettera f) la “**affermazione dei principi comunitari di prevenzione, di precauzione, di correzione e riduzione degli inquinamenti e dei danni ambientali**”.

Se la legge delega non viene rispettata...

...il Governo viene meno ad un obbligo
costituzionale;

pertanto le norme emanate in violazione
della legge delega sono **incostituzionali**.

Il giudice può disapplicare il limite di 10000 ng/mc

Dunque quel limite di 10000 nanogrammi a metro cubo è ***incostituzionale*** per contrasto con gli articoli 76 e 77 nonché per contrasto con i principi dell'ordinamento comunitario e gli obblighi internazionali di cui agli articoli 11 e 117 della Costituzione.

Ne discende che il giudice nazionale potrà sollevare ***questione di costituzionalità*** del suddetto limite oppure potrà ***disapplicare direttamente la norma che prevede quel limite.***

(Si ringrazia l'avv. Sergio Torsella per la consulenza giuridica)

Per approfondimenti

La relazione di accompagnamento di queste diapositive è sul sito

www.tarantosociale.org

Alessandro Marescotti
cell. 347.1463719